



COMUNE DI PEIA

Provincia di Bergamo

ORDINANZA N. 18/2023

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE POSTE SU TERRENI CONTIGUI ALLE STRADE ED AREE DI USO PUBBLICO

IL SINDACO

VISTO:

- l'art. 16 "fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagini, ovvero recinzioni";
- l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che compromettono leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria";
- l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D.Lgs 30/04/201992, n. 285 e s.m.i.;
- l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D.Lgs 30/04/201992, n. 285 e s.m.i.;
- l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993n n. 495;
- l'art. 2 "definizione e classificazione delle strade";
- Il Codice Civile;
- l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 18/12/2014

PREMESSO CHE sul territorio comunale si verificano casi in cui i giardini o aree verdi di proprietà privata, presentino una vegetazione, siepi, alberi, arbusti, rovi, aventi dimensione e stato manutentivo tale da arrivare ad invadere le proprietà pubbliche confinanti, quali strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili e parchi pubblici o di uso pubblico.

ACCERTATO, a seguito di eventi ed accadimenti già registrati, che:

- la presenza di siepi, arbusti e rami contigui alle strade pubbliche o soggette al pubblico transito, può costituire pericolo per la sicurezza al transito sia dei pedoni che dei veicoli;
- la vegetazione (siepi, rami, arbusti, rovi erbacce, ecc...) che dalle proprietà private si protende oltre il limite della proprietà stessa verso le strade, ostacola e riduce il campo visivo necessario a salvaguardare la circolazione ed il traffico;
- le alberature i cui rami sono in aggetto sulla sede stradale possono rappresentare, in caso di vento o neve, a causa della possibile caduta sul suolo, un grave pericolo per la viabilità e per la sicurezza.



COMUNE DI PEIA

Provincia di Bergamo

RILEVATO ALTRESÌ che le problematiche di cui sopra, vengono ulteriormente ad aggravarsi durante:

- la stagione invernale in quanto in caso di nevicate le fronde degli alberi appesantite dal carico della neve possono spezzarsi e causare danni a persone e cose oltre a disagi alla circolazione stradale;
- il periodo primaverile ed estivo si verifica la presenza di alte sterpaglie, infestanti che costituiscono un potenziale pericolo di incendio, nonché un ricettacolo di sporcizia, insetti e animali vari;

RITENUTO fondamentale per la sicurezza che in corrispondenza della stagione primaverile/estiva si provveda alla manutenzione del verde di cui sopra;

RITENTUO necessario garantire la sicurezza degli spazi pubblici o di uso pubblico come sopra individuati, che nelle condizioni di abbandono, costituiscono pregiudizio per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;

VISTO l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili pubbliche o di uso pubblico ed in generale confinanti con aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere costantemente per tutto l'anno ed in particolare in anticipo rispetto alla stagione invernale e in corrispondenza della stagione primaverile:

1. al taglio delle siepi, arbusti, rovi rami dagli alberi e in generale la vegetazione che:
 - invade strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili pubbliche o di uso pubblico ed in generale confinanti con aree pubbliche o di uso pubblico;
 - occultata la segnaletica stradale;
 - crea problemi di visibilità alla circolazione stradale;
2. a rimuovere nel più breve tempo possibile alberi, ramaglie, fogliame e quant'altro che per effetto di intemperie o di qualunque altra causa venga a cadere su strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili pubbliche o di uso pubblico ed in generale su aree pubbliche o di uso pubblico;
3. a provvedere alla pulizia dei marciapiedi e della sede stradale antistanti la loro proprietà.

DISPONE

Che il presente atto venga reso attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio, affissione nelle bacheche Comunali presenti sul territorio ed in evidenza sul sito web del Comune.

AVVERTE



COMUNE DI PEIA

Provincia di Bergamo

Che il mancato adempimento delle disposizioni della presente ordinanza comporta la a sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del C.d.S. da €.173,00= ad €.695,00= con sanzione accessoria di ripristino dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 211 del C.d.S. ove il trasgressore a seguito di comunicazione notificata da Codesto Ente di provvedere nel merito della presente ordinanza, non compia nel termine indicato le opere di ripristino dei luoghi, **provvederà**, previa comunicazione Prefettizia, **l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese sostenute.**

Successivamente alla data di pubblicazione della seguente ordinanza, saranno effettuati i sopralluoghi di controllo del territorio con applicazione delle sanzioni previste

DEMANDA

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli organi di Polizia indicati dall'art.12 del Codice della Strada.

INFORMA

Che ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034, contro il presente atto è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio presso il TAR Lombardi, sez. di Brescia, ovvero, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio fino al 31/10/2023 e sul sito istituzionale <http://www.comune.peia.bg.it/>

SINDACO
Dott. Silvia Bosio
firmato digitalmente